SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 889)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1977

Integrazione all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sul « Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali »

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state disciplinate le funzioni dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, regolamentandone anche il trattamento economico.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, pubblicato in pari data, venne approvato il « Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali », col quale si estese agli appartenenti alla categoria il trattamento economico previsto per gli statali, secondo l'equiparazione risultante dalla tabella *D*, allegata al provvedimento.

Mentre, però, il decreto n. 748 prevede per gli statali, collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge (1° dicembre 1972), la contemporanea disciplina delle pensioni (art. 73) da effettuarsi sulla base del nuovo trattamento economico del personale in servizio, analogamente non si è stabilito per i segretari comunali e provinciali in maniera chiara e non equivocabile.

Il che ha determinato un comportamento degli ufficiali certamente non legittimo, sia perchè l'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilisce il diritto del segretario al trattamento economico fissato per gli altri impiegati civili dello Stato della corrispondente qualifica (e tutti sappiamo come la Corte dei conti e quella costituzionale abbiano ripetutamente affermato che la pensione altro non è se non retribuzione differita), sia perchè nessuna esplicita abrogazione è stata legislativamente approvata, sia perchè ogni modificazione di carattere generale disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili deve applicarsi ai segretari comunali e provinciali: per cui, avendo il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 stabilito la riliquidazione delle pen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

sioni per gli statali collocati a riposo anteriormente alla legge, deve ritenersi che la mancata riproduzione di detta norma o la non avvenuta introduzione di una norma sostitutiva nel decreto del Presidente della Repubblica n. 749 interessante i segretari sia da interpretarsi come dimenticanza di una mera conferma della norma vigente e non come sua abrogazione.

E, così, la diversità di trattamento, risultante tra le pensioni degli ex dipendenti dello Stato e quelle degli ex segretari generali, nonchè le pensioni di questi ultimi e quelle degli stessi segretari collocati a riposo posteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 749, ha creato una sperequazione, che si identifica in un vero e proprio assurdo giuridico, che viola il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il quale non consente disparità di trattamento fra qualifiche similari od equiparate.

La situazione è ancor più assurda per quei segretari generali che, pur avendo conseguito la qualifica dirigenziale, non hanno ottenuto il corrispondente trattamento economico, in quanto collocati a riposo nel periodo di riassetto dirigenziale: e, cioè, nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 1971 ed il 1° dicembre 1972, periodo nel quale è stata articolata la concessione dell'indennità di funzione pensionabile.

Della questione ebbe ad interessarsi la prima sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, che espresse, in data 16 novembre 1973, il parere n. 194 con il quale riconobbe sostanzialmente il diritto alla estensione ai segretari in parola dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, nonchè degli articoli 47 e seguenti del concomitante decreto n. 748 del 1972, relativo alla dirigenza statale.

Tale parere non potè avere, però, pratica applicazione, in quanto, al momento in cui venne adottato, erano già stati emanati ed applicati i decreti di collocamento a riposo di un gruppo di segretari.

Va rilevato, inoltre, che, per una parte dei segretari compresi nella situazione che si sta esaminando, è stato già provveduto con la legge 19 maggio 1976, n. 391, che ha risolto solo parzialmente la questione, essendosi limitata a considerare la posizione dei funzionari appartenenti alla soppressa qualifica di segretari capi di prima classe, lasciando in tal modo insoluta quella delle altre qualifiche interessate.

A maggior chiarimento, si ritiene utile porre in evidenza le seguenti considerazioni:

a) che il personale in pensione, iscritto alla Cassa di previdenza degli enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, ha beneficiato, dal 1° gennaio 1971, di aumenti nelle pensioni mediante variazioni dal 15 per cento al 30 per cento in dipendenza della legge 11 agosto 1972, n. 485, che non è stata estesa ai segretari generali collocati a riposo posteriormente al 1° gennaio 1971;

b) che, nei confronti dei segretari comunali e provinciali collocati a riposo durante il periodo 1° gennaio 1971 - 30 giugno 1972, il beneficio del riassetto si è limitato alla esigua maggiorazione dello stipendio tabellare annuo di circa lire 250.000 per la classe 1ª-A (5,60 per cento), del 4,40 per cento per la classe 1ª-B e del 5,40 per cento, circa, per i segretari generali di seconda classe;

c) che il riassetto del personale degli enti locali, presso i quali i segretari collocati a riposo si trovano in servizio, si è articolato e realizzato con decorrenza 1° luglio 1970, ed in tal modo i segretari stessi hanno visto superato, talora notevolmente, il proprio trattamento economico dai loro collaboratori di grado inferiore, dipendenti dall'ente locale.

Tale fatto ha avuto, conseguentemente, ripercussione nel trattamento di quiescenza, determinando le ben note anomale situazioni palesemente rilevabili;

d) che la sperequazione verificatasi balza ancora più evidente nei confronti dei segretari generali collocati a riposo nel periodo 1° gennaio 1971 - 30 novembre 1972, perchè, come sopra detto, a favore dei medesimi non furono concessi gli aumenti derivanti dall'applicazione della legge 11 agosto 1972,

n. 485, e ciò in previsione del nuovo trattamento economico stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972 che era in corso di definitiva sanzione.

Si impone, quindi, un intervento riparatore, diretto ad eliminare, ai soli fini pensionistici, una grave e palese ingiustizia, in pari tempo illegittima e anticostituzionale.

L'auspicato provvedimento riparatore dovrà, conseguentemente, essere limitato ai segretari generali comunali e provinciali appartenenti alla prima classe A e B ed a quelli di seconda classe, ai quali — essendo stati collocati a riposo nel periodo di applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 749 (1° gennaio 1971 - 1° dicembre 1972) era stata già riconosciuta, all'atto del pensionamento, la qualifica dirigenziale e che non sono stati compresi nella legge 19 maggio 1976, n. 391.

Onorevoli senatori, sono queste le meditate valutazioni sulla cui base siamo orientati a chiedere il voto favorevole al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, numero 749, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 25-*bis*. — Ai segretari generali comunali e provinciali di classe 1ª-A, 1ª-B e di seconda classe, cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 1° dicembre 1972, è esteso, ai soli fini del trattamento di pensione, con le medesime decorrenze ed agli stessi effetti, secondo l'equiparazione risultante dall'annessa tabella *D*, il trattamento economico, compresa l'indennità di funzione — come se si trovassero in servizio alla data del 1° dicembre 1972 —, previsto dall'articolo 25 del presente decreto ».